

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN *MANAGEMENT, FINANCE AND ACCOUNTING* – XXXVI CICLO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Titolo, tematiche generali e obiettivi formativi del Corso
- Art. 3 – Durata e struttura del Corso
- Art. 4 – Convenzioni e Accordi con università
- Art. 5 – Convenzioni con imprese
- Art. 6 – Requisiti e modalità di accesso.
- Art. 7 – Borse di studio ed esoneri
- Art. 8 – Modalità di costituzione delle Commissioni di valutazione comparativa dei candidati
- Art. 9 – Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 10 – Collegio dei Docenti, Comitato di Direzione e Coordinatore
- Art. 11 – Tutor e Supervisor
- Art. 12 – Programma degli studi
- Art. 13 – Percorso di studi dei primi due anni e relative modalità di valutazione
- Art. 14 – Terzo anno: progetto di tesi ed esame finale

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce obiettivi, caratteristiche e regole di funzionamento del corso di dottorato di ricerca in Management, Finance and Accounting (in seguito denominato “Corso”), in conformità all’Art. 5 del Regolamento per la disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca (in seguito denominato “Regolamento dei Corsi”) approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC (in seguito denominata “Università”) il 6 maggio 2013, in recepimento del Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013.

2. Il presente regolamento, redatto in lingua italiana e inglese, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, è emanato con Decreto del Presidente e pubblicato sul sito web dell’Università.

Art. 2 – Titolo, tematiche generali e obiettivi formativi del Corso

1. Il Corso fa riferimento ai macro-settori 09/B - Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale, 13/B – Economia aziendale, e, più in dettaglio, ai Settori Scientifico-Disciplinari:

- ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici
- ING-IND/35 Ingegneria Economico-Gestionale
- SECS-P/07 Economia Aziendale
- SECS-P/10 Organizzazione Aziendale
- SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari

2. Gli strumenti analitici di base, funzionali a un più efficace raggiungimento degli obiettivi del Corso esplicitati in seguito, e l’opportuna integrazione di competenze correlate, fanno riferimento anche ai contenuti e alle metodologie delle discipline dei SSD:

- SECS-S/01 Statistica
- SECS-S/06 Metodi matematici per l’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
- SECS-P/02 Politica economica

da ritenersi ancillari e/o funzionali sotto il profilo dei metodi di indagine e di analisi ai temi portanti del Corso, e non autonomi campi di indagine scientifica, e come tali coperti anche da docenti aggregati al Collegio Docenti con ruolo consultivo.

3. Il Corso forma ricercatori che sappiano interpretare i fenomeni aziendali in modo integrato, utilizzando i principi metodologici generali di ricerca quantitativa e qualitativa nelle scienze sociali e ingegneristiche, con le prospettive offerte dalle aree tematiche dell'economia aziendale e dell'ingegneria gestionale.

4. L'obiettivo di combinare una visione integrata ad ampio spettro con la profondità di analisi si realizza nel progetto di un percorso formativo coerente con gli standard internazionali di ricerca, che si completa con un lavoro di tesi dottorale su *research questions* specifiche e precisamente individuate, significative per la comunità scientifica e con ricadute professionali esplicite e rilevanti.

5. Pertanto, il Corso si situa nei *trend* in essere a livello internazionale in merito ai prodotti di formazione all'attività di ricerca. La tendenza alla convergenza funzionale in atto nel mondo della ricerca, in forza della quale uno stesso fenomeno è analizzato in modo sempre più approfondito combinando prospettive di investigazione diverse e complementari, fa della scelta di unire gli approcci dell'ingegneria gestionale e dell'economia aziendale un carattere distintivo e fertile del Corso, consentendo ai dottorandi di acquisire una competenza unica nello studio di quel medesimo oggetto di indagine che sono le strutture e i processi aziendali e di mercato.

6. Il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in *Management, Finance and Accounting* certifica l'acclarata capacità di:

- a) studiare i fenomeni aziendali e le dinamiche di mercato con strumenti metodologici d'avanguardia e polivalenti per comprenderne al meglio la complessità;
- b) far uso di robusti strumenti analitici, alternativamente o congiuntamente di area economico-finanziaria, manageriale, e ingegneristico gestionale per ottenere risultati di ricerca accademicamente rigorosi e professionalmente rilevanti;
- c) individuare innovativi temi di ricerca e sviluppare risultati originali d'interesse per la comunità scientifica e professionale.

Art. 3 – Durata e struttura del Corso

1. Il Corso ha durata di tre anni accademici.

Art. 4 – Convenzioni e Accordi con università

1. Con riferimento al Corso di cui al presente regolamento, l'Università può attivare accordi con altre università italiane e straniere, utili ad ampliare o approfondire i temi di ricerca oggetto dei suoi obiettivi formativi.

2. Tali accordi possono sostanziarsi nella possibilità per il dottorando di accedere a ulteriori sequenze formative che sostituiscano o integrino quelle offerte in sede, permettendo così di realizzare meglio i suoi obiettivi di ricerca, attraverso la focalizzazione sull'area di massimo interesse o l'apertura di ulteriori proficui spazi d'indagine. Nell'ambito di tali accordi si può anche prevedere il conferimento di doppi titoli o di titoli congiunti.

Art. 5 – Convenzioni con imprese e organizzazioni di ricerca

1. Il Corso ammette che siano attivate convenzioni con imprese e istituzioni impegnate in attività di ricerca e sviluppo. La convenzione definisce la natura dell'impegno dell'impresa o dell'istituzione a sostegno del programma e/o dei suoi dottorandi in relazione, se indicate, a

specifiche aree di ricerca che s'intende promuovere. Il sostegno può essere sottoposto a condizioni in termini di attività di ricerca, o docenza da svolgere, da parte dei dottorandi beneficiari e/o del corpo docente.

2. Le eventuali convenzioni con le imprese devono contenere quanto previsto dall'art. 11 del DM 45/2013 e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 6 – Requisiti e modalità di accesso

1. Il bando di ammissione, redatto in italiano e inglese, in conformità al presente Regolamento e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda il numero di borse, le tasse e i contributi, deve contenere il *link* alla pagina del sito *web* dell'Università sulla quale è pubblicato. Il Bando è emanato con Decreto del Presidente.

2. L'ammissione al Corso avviene con selezione a evidenza pubblica secondo le modalità stabilite nel bando.

3. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da chi detenga un titolo di laurea magistrale, o anche titolo estero idoneo, o da chi ritenga di conseguirlo entro il termine indicato nel bando, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, nelle seguenti classi di laurea magistrale o vecchi ordinamenti equivalenti:

LM-77 Scienze Economico-Aziendali

LM-16 Finanza

LM-56 Scienze dell'Economia

LM-31 Ingegneria Industriale

LM-59 Scienze della Comunicazione Pubblica, d'impresa e Pubblicità

LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

LM-76 Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura

La commissione valuta anche le domande di candidati in possesso di laurea appartenente a classe diversa da quelle elencate, o titolo idoneo conseguito all'estero. I suddetti titoli devono dimostrare idonea conoscenza di base dei temi del Corso.

4. Il bando per l'ammissione al Corso specifica la lingua o le lingue del dottorato; esso definisce gli eventuali titoli e caratteristiche da considerare nel giudizio d'ammissione, il numero e la natura delle eventuali prove e quantifica i punteggi attribuibili a ogni elemento di valutazione individuato.

5. Le prove di ammissione, se richieste, sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la sua conoscenza della lingua inglese, mentre le sue conoscenze di base dei temi oggetto del Corso sono valutate in base al curriculum e ai titoli.

6. La Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi conseguiti dai candidati per effetto dei titoli presentati e dei risultati delle prove, se richieste. Nella graduatoria generale di ammissione al corso è indicata l'eventuale idoneità dei candidati per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca o forme di finanziamento diverse dalle borse. È fatto salvo quanto disposto dal D.M. 45/2013 in ordine alla formazione di liste differenziate di ammissione.

7. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria o delle graduatorie, fino a esaurimento dei posti disponibili. Nel caso di rinuncia da parte di uno degli ammessi al corso, entro il 31/12/2020, è possibile il subentro di un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

8. Domande di trasferimento in ingresso da parte di dottorandi in corso presso altri dottorati sono considerate dal Collegio dei Docenti, che delibera l'eventuale ammissione, e nel caso ne stabilisce le condizioni, sulla base dell'esame della situazione specifica del candidato.

Art. 7 – Borse di studio ed esoneri

1. Il bando di ammissione, strutturato secondo il contenuto dell'art. 8 del DM45/2013, riporta numero e ammontare delle borse di studio, numero e condizioni degli esoneri, nonché l'ammontare dei contributi come determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. Borse di studio ed esoneri sono assegnati secondo la graduatoria di ammissione al Corso, fino a esaurimento dei posti disponibili. Fa eccezione l'assegnazione di borse finanziate da enti esterni e sottoposte a particolari vincoli. In questi casi la borsa è attribuita al primo classificato in possesso di tutti i requisiti richiesti e ottemperante ai vincoli posti. A parità di merito si terrà conto della minore anzianità del candidato.

3. Le borse di studio e gli esoneri hanno durata annuale e sono rinnovabili a condizione che il dottorando abbia completato con successo il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite all'Art. 13. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia a essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università.

4. In caso di mancato svolgimento delle attività di studio e ricerca in maniera continuativa da parte di un dottorando che goda di una borsa di studio, il Collegio dei Docenti può disporre in qualunque momento la revoca della borsa con delibera opportunamente motivata.

5. Le borse di studio a valere su fondi ministeriali non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere destinate a finanziare, in tutto o in parte, soggiorni fuori sede, in Italia e all'estero, coerenti con, e utili per, l'attività di formazione o di ricerca del dottorando. Di ogni ulteriore forma di supporto economico conseguita, lo studente è tenuto a dare comunicazione al Coordinatore del Corso anche al fine di consentire al Comitato di Direzione di valutare la coerenza e l'utilità delle attività così finanziate ai fini del percorso formativo dello studente.

Art. 8 – Modalità di costituzione delle Commissioni di valutazione comparativa dei candidati

1. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina la Commissione per la valutazione comparativa dei candidati che consiste di cinque componenti, anche di istituzioni straniere, selezionati tra docenti universitari di ruolo (ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e determinato) ed esperti di accreditate strutture pubbliche o private di ricerca, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) la maggioranza dei componenti deve essere tratta da professori ordinari e associati. Per determinare l'equivalenza dei titoli stranieri dei commissari vale il relativo decreto ministeriale;
- b) la maggioranza dei componenti deve essere nei ruoli dell'Università.

2. In caso di rinuncia, impedimento, o revoca di un commissario, con proprio decreto il Rettore reintegra la Commissione con la nomina del sostituto, nel rispetto del comma precedente.

Art. 9 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il Corso comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno da parte dello studente ammesso. Qualora non possa mantenere questo impegno, il dottorando è tenuto a inviare immediatamente una comunicazione al Coordinatore. Prendendo atto della situazione, e sulla base della relazione

semestrale prodotta dal dottorando, come specificato all'Art. 13 comma 2, il Collegio dei Docenti delibera in conseguenza, fino all'esclusione del dottorando dal Corso.

2. Il dottorando segue un percorso formativo finalizzato a conseguire un titolo accademico e, in quanto tale, ha i diritti e i doveri di uno studente. Il dottorando è inserito nelle attività di ricerca del Gruppo di Ricerca dell'Università e pertanto è da considerarsi, anche in considerazione delle direttive europee, un giovane ricercatore (*early stage researcher*).

3. All'inizio di ogni anno di corso il dottorando deve presentare regolare domanda d'iscrizione. L'iscrizione agli anni successivi al primo è considerata regolarmente effettuata a seguito della relativa delibera del Collegio Docenti – di cui al successivo Art. 13 commi 2 e 4 - e al pagamento di tasse e contributi universitari, se dovuti. Gli studenti assegnatari di borsa di studio possono svolgere, previa delibera del Collegio Docenti, attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché attività di didattica integrativa per un massimo di 40 ore per ogni anno di corso. Agli altri studenti, previa delibera del Collegio Docenti, può essere richiesto di svolgere attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché attività di didattica integrativa per un massimo di 40 ore per ogni anno di corso; in tal caso, queste attività sono retribuite.

4. Ogni dottorando deve obbligatoriamente svolgere un semestre presso un ateneo o un ente di ricerca estero.

5. Ogni dottorando può svolgere, acquisito il parere favorevole del Comitato di Direzione, attività in Centri di Ricerca o Laboratori dell'Università. Tali attività possono essere retribuite.

6. Ogni dottorando può svolgere attività all'esterno dell'Università solo in forma occasionale e comunque previo nulla osta del Comitato di Direzione. Il Comitato dà informazione ai componenti del Collegio sulle autorizzazioni rilasciate.

7. Il dottorando può svolgere fino a un massimo di un anno di ricerca utile ai fini del conseguimento del dottorato presso altre università, sia secondo i termini di eventuali accordi o convenzioni, sia in qualità di *free mover* qualora ottenga dal Comitato di Direzione piena approvazione del piano di studio e di ricerca all'uopo predisposto e preventivamente autorizzato da Tutor o Supervisor.

8. In caso di rinuncia a proseguire il Corso, il dottorando è tenuto a darne comunicazione scritta al Coordinatore. Se assegnatario di borsa di studio, da tale data è interrotta l'erogazione del supporto economico e il relativo importo rientra nelle disponibilità dell'Università.

9. Il dottorando che si trova nella condizione di interrompere la frequenza per maternità/paternità, malattia o gravi e documentati motivi, può ottenere la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, della frequenza sulla base della documentazione prodotta e della deliberazione del Collegio dei Docenti. Sono mantenuti i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione dell'erogazione e successivo recupero alla ripresa della frequenza. Nel periodo di sospensione dalla frequenza, il dottorando non è tenuto al pagamento di tasse o contributi, se dovuti, fatto salvo il pagamento della tassa regionale.

Art. 10 – Collegio dei Docenti, Comitato di Direzione e Coordinatore

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e al coordinamento del Corso e opera sotto la direzione del Coordinatore, come definito nel Regolamento dei Corsi di Dottorato. È prevista la presenza di un Comitato di Direzione e può essere nominato un Vice-Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti, incluso il Coordinatore, dura in carica tre anni. La composizione del Collegio dei Docenti costituisce allegato al presente Regolamento.
3. Il Coordinatore presiede le riunioni del Collegio dei Docenti e può designare un Vice-Coordinatore, scelto fra i membri del Collegio, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le delibere sono prese con votazione a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Se il ruolo del Coordinatore resta vacante, si provvede alla nomina di un sostituto in base alla procedura di nomina prevista nel Regolamento dei Corsi di Dottorato. Nel periodo di vacanza il ruolo del Coordinatore è coperto dal Vice-Coordinatore.
5. Se resta vacante una posizione nel Collegio dei Docenti, il Rettore può nominare un sostituto, sentito il Collegio dei Docenti. Il Rettore deve nominare un sostituto quando a causa della vacanza vengono a mancare i requisiti definiti dal DM 45/2013 per il Collegio dei Docenti. La nomina va ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
6. Un rappresentante dei dottorandi partecipa alle riunioni del Collegio dei Docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Il rappresentante è eletto dai dottorandi secondo le modalità previste nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dura in carica per il periodo previsto in tale Regolamento.
7. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta a semestre, eventualmente anche in via telematica, intendendo per via telematica la condivisione e la discussione di documenti via *e-mail*. Il Coordinatore convoca le riunioni mediante *e-mail* inviata all'indirizzo che ogni membro è tenuto a comunicare all'atto della nomina. Le convocazioni devono essere inviate almeno otto giorni prima della data della riunione oppure, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data della riunione. Le convocazioni devono contenere oggetto, luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione, se prevista. In prima convocazione le riunioni sono valide se presenti almeno la metà dei membri del Collegio dei Docenti, in seconda convocazione almeno un terzo dei membri del Collegio dei Docenti.
8. Nella prima riunione di ogni anno accademico, il Collegio dei Docenti nomina almeno due dei suoi componenti a far parte del Comitato di Direzione del Corso, insieme e sotto la guida del Coordinatore e del Vice-Coordinatore.
9. Il Comitato di Direzione è convocato dal Coordinatore, anche su richiesta di un membro, per la gestione degli aspetti operativi del Corso, di cui rende conto al Collegio dei Docenti nella prima riunione utile.

Art. 11 – Tutor e Supervisor

1. Il percorso formativo dei primi due anni di corso del dottorando è monitorato e supportato da un Tutor, la cui nomina è approvata dal Collegio dei Docenti, anche su proposta del dottorando, entro tre mesi dall'ammissione del dottorando stesso al primo anno di corso.
2. All'inizio del secondo anno di corso è possibile sostituire il Tutor. La sostituzione deve essere richiesta dal dottorando, con adeguata motivazione, al Collegio dei Docenti e deve essere accompagnata dalla proposta del nuovo Tutor. Ogni altra variazione di Tutor costituisce un evento eccezionale, da gestire a cura del Comitato di Direzione.

3. Il lavoro di tesi del dottorando è monitorato e supportato da due Supervisor, scelti tra docenti di ruolo di università italiane o estere che abbiano certificato la disponibilità a seguire detto lavoro. Il Supervisore con responsabilità primaria deve essere nei ruoli dell'Università. La nomina dei Supervisor è approvata dal Collegio dei Docenti al termine del secondo anno di corso, come specificato all'Art. 13 comma 4.

Art. 12 – Programma degli studi

1. Nei primi due anni di corso il dottorando acquisisce, con la frequenza a insegnamenti e seminari, lo studio individuale e il supporto ad attività di ricerca dei docenti di Ateneo, le competenze in tema di metodologia della ricerca scientifica e contenuti di frontiera nell'ambito dei temi specifici del Corso. Lo schema dei corsi è il seguente:

Anno	Area	Insegnamento	CFU
I	<i>Quantitative Methods for Managerial Sciences</i>	<i>Applied Statistics</i> SECS-S/01	4
I		<i>Optimization Techniques</i> SECS-S/01	4
I		<i>Cross Section Data Analysis</i> SECS-S/01	4
I		<i>Time Series Analysis</i> SECS-S/01	4
I	<i>Business Research Approaches and Techniques</i>	<i>Qualitative research methods in management</i> SECS-P/07	4
I		<i>Management research and experiment design</i> ING-IND/35	4
I		<i>Modelling Decisions and Markets</i> SECS-P/01	4
II		<i>Social network analysis</i> ING-IND/17	4
I	<i>Management</i>	<i>Supply chain and logistics</i> ING-IND/17	2
I		<i>Innovation Management</i> ING-IND/35	2
I		<i>Strategic Entrepreneurship</i> SECS-P/07	2
II		<i>Organizational Behavior and Human Resources Management</i> SECS-P/10	2
II	<i>Finance and accounting</i>	<i>Theory of Financial Accounting</i> SECS-P/07	2
I		<i>Managerial Accounting and Performance Measurement</i> ING-IND/35	2
II		<i>Banking and finance</i> SECS-P/11	2
II		<i>Decision making and asset pricing</i> SECS-P11	2

I CFU dei corsi delle aree di specializzazione *Management* e *Finance and Accounting* possono essere raddoppiati (da 2 a 4) per gli studenti il cui tema di ricerca afferisce alla specifica area. In tal caso i CFU aggiuntivi sono da considerarsi parte dei 16 CFU di cui al successivo comma.

2. Lo studente deve integrare l'impegno del I e II anno con attività formative pari a 16 CFU, da concordare col Tutore approvate dal Comitato di Direzione, in coerenza agli interessi di ricerca del dottorando. L'approvazione del Comitato di Direzione è rilasciata avuto riguardo alla coerenza della proposta col piano di studi del dottorando e al rispetto dei principi di equivalenza dell'impegno e valutabilità delle competenze acquisite. Gli studenti possono optare per insegnamenti tratti dall'offerta formativa delle lauree magistrali o master LIUC o per insegnamenti di dottorato erogati da altre università con le quali l'Università mantiene accordi operativi o presso le quali il dottorando ha ottenuto di poter partecipare in qualità di *free mover*.

3. Nel corso dei primi due anni, lo studente deve completare le seguenti attività complementari:

A Seminari di informatica	(2 CFU)
B Seminari di <i>Information Literacy</i>	(2 CFU)
C Seminari di <i>Writing for Scholarly Publications</i>	(2CFU)
D Seminari sulla gestione ricerca e sistemi di ricerca e di finanziamento	(2 CFU)
E Seminari su sistemi di valorizzazione della proprietà intellettuale	(2 CFU)
F Corso di lingua inglese per ottenimento di certificazione di livello B2 nel QCER(6 CFU)	

4. Durante il II e III anno di corso il dottorando è inoltre tenuto a partecipare ai *workshop* sui lavori di ricerca, per come specificato all'Art. 14 comma 2. Inoltre, deve completare la certificazione della conoscenza della lingua inglese non oltre il termine del secondo semestre del II anno.

5. Durante il II e/o III anno di corso il dottorando è inoltre tenuto a svolgere un semestre di studio/ricerca presso un ateneo o un ente di ricerca estero in accordo con il Tutor e approvata dal Comitato di Direzione, in coerenza agli interessi di ricerca del dottorando.

Art. 13 – Percorso di studi dei primi due anni e relative modalità di valutazione

1. Il Corso si avvia con l'inizio dell'anno accademico. Durante il I e il II anno il dottorando deve:

- frequentare gli insegnamenti previsti nel Programma di Studi di cui all'articolo 12 e superare il relativo esame valutato in scala *honor, pass, low pass, fail*;
- documentare le attività svolte (corsi e seminari, ricerca, attività didattica tenuta) producendo una relazione scritta, controfirmata e, se opportuno, commentata dal Tutor, da sottoporre ogni semestre al Coordinatore. Su tale relazione il dottorando annota ogni argomento che intenda sottoporre al Collegio dei Docenti.

2. Entro il mese di luglio del primo anno di corso, il Collegio dei Docenti, preso atto dell'impegno dimostrato, dei rapporti semestrali prodotti e dei risultati degli esami delibera sul passaggio del dottorando al secondo anno di corso. Se il dottorando ha conseguito più di una valutazione "fail" oppure più di due valutazioni "low pass" oppure una valutazione "fail" e una o più valutazioni "low pass" il Collegio dei Docenti delibera l'esclusione del dottorando dal Corso. Se il dottorando ha conseguito una valutazione "fail" o due valutazioni "low pass" deve sostenere un esame relativo a tutti gli insegnamenti appartenenti all'area nella quale ha conseguito le valutazioni "fail" o "low pass". A seguito di detto esame, il Collegio dei Docenti approva l'ammissione al secondo anno di corso se la valutazione è stata almeno "pass", altrimenti delibera l'esclusione del dottorando dal Corso. Il Collegio dei Docenti si riserva comunque di valutare nel complesso le attività dei dottorandi e in caso di parere negativo di deliberare l'esclusione dal corso di dottorato.

3. Al termine del III semestre del programma, preso atto dell'impegno dimostrato, dei rapporti semestrali prodotti e dei risultati degli esami, il Collegio dei Docenti delibera sul passaggio del dottorando alla fase del programma concentrata sulla ricerca, che ha inizio dal II semestre del II anno del programma. Se il dottorando ha conseguito nel III semestre più di una valutazione "fail" oppure più di due valutazioni "lowpass" oppure una valutazione "fail" e una o più valutazioni "low pass" il Collegio dei Docenti delibera l'esclusione del dottorando dal Corso. Se il dottorando ha conseguito una valutazione "fail" o due valutazioni "low pass" deve sostenere un esame relativo agli insegnamenti del III semestre del programma. Il Collegio dei Docenti si riserva comunque di valutare nel complesso le attività dei dottorandi e in caso di parere negativo di deliberare l'esclusione dal corso di dottorato.

4. Entro il mese di settembre al termine del II anno di corso, il dottorando illustra verbalmente al Collegio dei Docenti una sintesi dell'attività svolta, degli avanzamenti compiuti nell'area di ricerca e dei risultati ottenuti. Propone inoltre, con il supporto di una presentazione scritta, il titolo preliminare della propria tesi di ricerca, gli obiettivi e il piano di lavoro previsto per il completamento della tesi stessa. Tale proposta è corredata dall'indicazione di due Supervisor, che possono essere integrati da un esperto non accademico. Il Collegio dei Docenti, preso atto della relazione svolta, dei rapporti semestrali prodotti, dei risultati degli esami e del progetto di tesi proposto, vidimato dai Supervisor, delibera sul passaggio del dottorando al terzo anno di corso ammettendolo all'elaborazione del lavoro di tesi. Nel caso di valutazione non positiva della presentazione, il Collegio dei Docenti delibera l'esclusione del dottorando dal Corso, oppure lo autorizza a una nuova presentazione da tenersi non oltre il mese di marzo del seguente anno accademico al fine di dar prova di avere risolto i problemi evidenziati. In questo secondo caso, il dottorando può iscriversi, sotto condizione, all'anno successivo di corso. A seguito della nuova presentazione, il Collegio dei Docenti approva l'ammissione al terzo anno di corso oppure delibera l'esclusione del dottorando dal Corso.

5. Quando il passaggio a una fase successiva del corso sia subordinato al superamento delle prove suppletive riportate nei paragrafi precedenti, il dottorando incorre nella decadenza dal godimento della borsa di studio.

Art. 14 – Terzo anno: progetto di tesi ed esame finale

1. Durante il terzo anno di corso il dottorando s'impegna nella redazione della tesi contando su supporto e monitoraggio dei Supervisor.

2. Durante il terzo anno di corso, il dottorando presenta lo stato di avanzamento del suo lavoro di tesi e discute la letteratura più rilevante sul tema oggetto della tesi stessa in un *workshop* sui lavori di ricerca, al quale tutti i dottorandi del secondo e del terzo anno di corso sono tenuti a partecipare.

3. Entro la fine del terzo anno di corso il dottorando deve aver svolto un semestre di studio/ricerca presso un ateneo o un ente di ricerca estero.

4. Entro il mese di luglio del terzo anno di corso, il dottorando presenta preliminarmente i risultati ottenuti nel suo lavoro di tesi a una Commissione indicata dal Coordinatore e composta dai supervisor e da un pari numero di altri membri del Collegio dei Docenti. In alternativa, il dottorando può richiedere una proroga di tale presentazione, per un periodo non superiore ai sei mesi. Nel caso di valutazione non positiva, al dottorando è consentita solo una seconda possibilità di presentazione preliminare, da tenersi entro sei mesi dalla prima. Un ulteriore giudizio negativo determina l'esclusione del dottorando dal Corso.

5. A seguito di valutazione positiva della presentazione di cui al comma precedente, il Coordinatore nomina due valutatori di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università. Su indicazione dei Supervisor, quando la tesi è completata il dottorando ne invia copia ai valutatori, che esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese e a essa è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni realizzate. La tesi contiene la dichiarazione dei settori scientifico-disciplinari cui il lavoro di ricerca afferisce, fino a un massimo di tre e con la specificazione di quale tra questi è il principale. Le indicazioni della lingua e dei settori scientifico-disciplinari prescelti sono riportate nel progetto scritto di tesi di cui all'Art. 13 comma 4. La tesi di dottorato può essere costituita da una raccolta di *paper*, per un minimo di 3, purchè essi siano coerenti con il tema di ricerca svolto nel triennio e ne esaminino aspetti complementari e correlati.

7. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, e composta da tre membri scelti tra i professori (in maggioranza) e i ricercatori di ruolo, anche presso università non italiane, specificamente qualificati nel Settore Scientifico-Disciplinare dichiarato per la tesi o in aree affini. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere, su proposta del Collegio dei Docenti. La discussione pubblica si svolge entro 90 giorni dal decreto rettorale di nomina.

8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. Nel caso di approvazione, la Commissione conferisce il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.".

Art. 15 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti ministeriali e alle norme statutarie dell'Università.